

STESSI VANTAGGI PER CHI ADERISCE ALL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Tfc volontario, pmi uguali alle grandi imprese

TCF volontario, le Pmi avranno gli stessi vantaggi delle grandi imprese in adempimento collaborativo. Le società che adottano volontariamente un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (il cosiddetto TCF), se comunicano il rischio fiscale con interpello, accedono agli stessi vantaggi delle grandi imprese in regime di adempimento collaborativo (o cooperative compliance).

La significativa novità, introdotta dal decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, rilancia il regime opzionale del TCF volontario, riservato alle società che non hanno i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo, istituito con decreto legislativo 128/2015 e profondamente riformato dal decreto legislativo 221/2023.

Le modifiche apportate dal decreto in commento sono numerose. Infatti, il documento introduce sia una *penalty protection* sulle sanzioni amministrative per gli aderenti al TCF volontario, che diverse norme dedicate alla disciplina della neonata certificazione del TCF, che risulta necessaria per le grandi imprese, ma anche per le PMI.

Quanto alle sanzioni, il legislatore parifica i benefici del TCF volontario con quelli garantiti dall'adempimento collaborativo, escludendone l'applicazione quando il fatto da sanzionare sia stato comunicato con apposito interpello.

La misura rende più attrattivo il regime di TCF volontario, se si considera che la prima versione della norma prevedeva solo uno sconto delle sanzioni da applicarsi, pari ad 1/3 del minimo. Il decreto correttivo modifica lo scudo penale sul delitto di

infedele dichiarazione, accordato per gli elementi passivi non dichiarati, in assenza di condotte fraudolente.

Si prevede, infatti, che, sia per l'adempimento collaborativo, sia per il TCF volontario, laddove si prevedeva una "esclusione della rilevanza penale del fatto" per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate, si disponga ora la non applicazione della disposizione di reato.

Quanto al tema della certificazione, sono definite e sanzionate le condotte di certificazione infedele.

I casi di infedeltà riguardano: i) l'assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità del certificatore; ii) la mancata corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente al certificatore stesso; iii) la falsa attestazione del certificatore, in merito all'esecuzione dei compiti e degli adempimenti previsti da apposito regolamento ministeriale. In caso di condotte di certificazione infedele, l'Agenzia delle entrate è tenuta a tenerle in considerazione ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime. Questa precisazione, oltre che un monito ai contribuenti e ai certificatori, rappresenta un evidente richiamo al Decreto istitutivo del regime (il 128/2015), il cui art. 7 disciplina, tra l'altro, le ipotesi di esclusione, in caso di inosservanza degli impegni assunti.

Si evidenzia tuttavia che, in un'ottica di trasparenza e dialogo, il medesimo articolo prevede un periodo transitorio di 120 giorni prima dell'effettiva esclusione.

Chiara Forino e Rosa Biancolli
Riproduzione riservata

